

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 9 novembre 2016

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (n. 350).**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che:

- la direttiva 2014/104/UE disciplina il risarcimento del danno derivante dalla violazione degli articoli 101 (pratiche concordate che limitano la concorrenza) e 102 (abuso di posizione dominante) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Obiettivo della direttiva è quello di imporre regole sostanziali e processuali omogenee da impiegare davanti alle giurisdizioni nazionali, quando occorra determinare le conseguenze risarcitorie della violazione delle regole europee in materia di concorrenza (c.d. *private enforcement*), prevedendo altresì il raccordo con gli usuali rimedi pubblicistici di tutela della concorrenza (c.d. *public enforcement*);

- la direttiva persegue l'intento di raccordare il *public enforcement* con il *private enforcement* mediante l'attivazione della tutela risarcitoria in sede civile quale conseguenza delle iniziative delle autorità garanti della concorrenza (Commissione europea per i fatti aventi ricadute transnazionali e Autorità garante per la concorrenza e il mercato per i fatti aventi ricadute interne). Ha quindi affidato anche ai privati la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione *antitrust*, attraverso l'attribuzione ad essi del diritto al pieno risarcimento del danno innanzi alle giurisdizioni nazionali a causa delle lesioni conseguenti ad illeciti *antitrust* a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di una associazione di imprese;

- il diritto al pieno risarcimento del danno per la vittima di un illecito anticoncorrenziale è consacrato nell'articolo 3 della direttiva. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e il pagamento di interessi. È esclusa la sovracompensazione, a qualsiasi titolo; l'esercizio del diritto al risarcimento del danno e le stesse regole non devono essere applicate in maniera meno favorevole rispetto a quelle operanti negli ordinamenti interni;

rilevato che:

- lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in conseguenza dell'articolo 2 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), inserito durante l'esame presso il Senato;

- il termine di recepimento è fissato dalla direttiva al 27 dicembre 2016;

---

Al Presidente  
della 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

- lo schema si articola in sette capi, relativi alle disposizioni generali (Capo I, articoli 1 e 2), all'esibizione delle prove (Capo II, articoli 3-6), all'effetto delle decisioni dell'Autorità, ai termini di prescrizione delle azioni e alla responsabilità in solido (Capo III, articoli 7-9), al trasferimento del sovrapprezzo (Capo IV, articoli 11-13), alla quantificazione del danno (Capo V, articolo 14), alla composizione consensuale delle controversie (Capo VI, articoli 15-16), alle altre disposizioni (Capo VII, articoli 17-20);

valutato che:

- con il recepimento della direttiva 2014/104/UE le tutele giuridiche previste per i consumatori sono significativamente ampliate, confermandosi altresì la legittimazione attiva del mero consumatore, e quindi non solo dell'imprenditore commerciale, a dolersi in sede giurisdizionale di un illecito *antitrust*;

- la disciplina nazionale viene ampliata significativamente in materia processuale civile, in materia di divulgazione delle prove (*discovery*) e di accessibilità delle prove contenute nel fascicolo dell'Autorità di concorrenza dell'Unione;

- dai dati forniti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato si apprende che dal 2011 al 2015 la citata Autorità ha concluso 77 istruttorie, in 43 delle quali vi è stata l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai responsabili delle violazioni *antitrust*;

- nella relazione governativa, la formulazione delle disposizioni dello schema è motivata con particolare cura, anche con rinvii congiunti agli articoli e ai considerando della direttiva, al regolamento (CE) n. 1/2003, nonché con la espressa menzione della consultazione con la Commissione europea, che si è posta come punto di riferimento per eventuali dubbi interpretativi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

l'articolo 7, comma 1, dello schema dà attuazione all'articolo 9, comma 1, della direttiva che prescrive che una violazione definitivamente accertata del diritto della concorrenza, constatata da un'autorità della concorrenza o da un giudice del ricorso, debba ritenersi definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno.

Nell'articolo 7 citato si specifica che tale effetto di estensione dell'accertamento riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non riguarda gli altri elementi dell'illecito non armonizzati dalla direttiva, quali il nesso di causalità, l'esistenza del danno e la sua quantificazione.

In riferimento agli elementi dell'illecito che non sono armonizzati dalla direttiva e che ricadono quindi nella competenza degli Stati membri, valuti la Commissione di merito di precisare che il mantenimento di condizioni ulteriori per il risarcimento, quali la nozione di nesso causale tra violazione e danno, l'imputabilità, l'adeguatezza e la colpevolezza avvenga conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia e ai principi di efficacia ed equivalenza (considerando n. 11 della direttiva), in base ai quali le condizioni del diritto nazionale riguardo al risarcimento del danno nelle cause in materia di concorrenza non dovrebbero essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza), né dovrebbero rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento conferito dall'Unione (principio di efficacia).

Nadia Ginetti